



Titolo

Responsabilità disciplinare – condotta assistente arbitro nei rapporti con i Colleghi – esclusione della responsabilità in assenza di prove fattuali precise e concordanti- garanzia del diritto di difesa e del giusto processo in ambito sportivo.

Descrizione

Deve ritenersi esclusa la responsabilità del deferito in ordine alla violazione dell'art. 42, commi 1, 2, 3 lett. b) e c) Regolamento A.I.A. in osservanza degli obblighi di correttezza e probità nei rapporti con i Colleghi posti a presidio della credibilità ed immagine dell'A.I.A. e del ruolo arbitrale, in assenza di circostanze fattuali non dubbie. Il Tribunale Federale è tenuto al rispetto del principio di legalità cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

13/TFN/2024-2025/A

Presidente

Grasso

Relatore

Coscia

Riferimenti normativi

art. 42, commi 1, 2, 3 lett. b) e c), Regolamento A.I.A.; art. 44, C.G.S.

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 31/TFN del 31.7.2024 - (Francesco Pietramale - Reg. Prot. 006/TFN-SD)